

# L'assicurazione maternità in Svizzera



**Dal 1° luglio 2005 è entrata in vigore in Svizzera l'assicurazione maternità obbligatoria.**

## Storia

Fin dal 1945, sussisteva un mandato costituzionale per la protezione delle donne durante la maternità, ma nonostante diverse offensive politiche per molto tempo non venne applicata alcuna regolamentazione. Solo con la votazione federale del 26 settembre 2004, l'assicurazione fu approvata con una modifica della Legge sulle indennità di perdita di guadagno, entrata in vigore il 1° luglio 2005. Le donne che esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente a determinate condizioni hanno ora diritto a un'indennità di maternità.

## Basi


Le basi giuridiche dell'assicurazione maternità sono fissate nella legge federale sulle indennità di guadagno in caso di prestazione di servizio militare e/o civile e ma-

ternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). La legge e la relativa ordinanza (OIPG) sanciscono in modo chiaro le premesse, l'ammontare e la durata dell'indennità, nonché le singole disposizioni organizzative.

I datori di lavoro possono scegliere di versare un'indennità superiore al limite legale fissato.

## Ammontare dell'indennità

L'indennità ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto. Essa viene retribuita in forma d'indennità giornaliera soggetta all'AVS e il suo limite massimo corrisponde a 196 franchi il giorno, ovvero 5880 franchi mensili. La massima indennità giornaliera viene raggiunta con uno stipendio mensile di 7 350 franchi (stipendio annuo di franchi 88 200).



## Durata dell'indennità

Il diritto all'indennità di maternità

- inizia il giorno del parto;
- si estingue al più tardi dopo 14 settimane, risp. 98 giorni;
- si estingue prima se, durante tale periodo, la donna riprende l'attività lucrativa a tempo pieno o parziale, oppure in caso di decesso;

- può essere esercitato fino a un massimo di cinque anni dopo la nascita del bambino. Al termine di questo periodo il diritto si estingue definitivamente.

Di regola, il diritto all'indennità di maternità viene richiesto attraverso il datore di lavoro; se invece la donna esercita un'attività lucrativa indipendente, direttamente alla cassa di compensazione AVS.

## Riepilogo delle prestazioni

	Assicurazione maternità (dallo 01.07.2005)
<b>Basi giuridiche</b>	Indennità per perdita di guadagno (art. 16 <i>b</i> segg. LIPG)
<b>Aventi diritto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lavoratrici dipendenti o indipendenti;</li> <li>• Le donne che collaborano nell'azienda appartenente al marito/partner in concubinato o alla famiglia e ricevono un salario in contanti;</li> <li>• Le donne disoccupate che ricevono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o soddisfano le condizioni che vi danno diritto;</li> <li>• Le donne che, in caso di malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono quindi un'indennità giornaliera da parte di un'assicurazione sociale o privata e questa indennità è stata calcolata su un salario guadagnato in precedenza;</li> <li>• Le donne che hanno un rapporto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliera è giunto a termine</li> </ul> <p>► È determinante il momento della nascita del bambino.</p>
<b>Condizioni di diritto</b>	Prima della nascita del bambino, la madre deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere stata assicurata ai sensi della legge sull'AVS per almeno 9 mesi (in caso di parto prematuro questo termine si riduce)</li> <li>• di cui almeno 5 esercitando un'attività lucrativa<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Ammontare dell'indennità</b>	L'indennità giornaliera è pari all'80% del reddito medio percepito prima della nascita del bambino <sup>2)</sup> .
<b>Importo massimo</b>	Massimo 196 franchi/giorno (ovvero massimo 5 880 franchi/mese)
<b>Durata dell'indennità</b>	L'indennità viene versata indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino alla ripresa (totale o parziale) dell'attività lucrativa</li> <li>• per un periodo massimo di 14 settimane (risp. 98 giorni)</li> </ul>
<b>Finanziamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riserve dei fondi IPG</li> <li>• In modo paritetico, attraverso i contributi del datore di lavoro e dei lavoratori</li> </ul>
<b>Rivendicazione dei diritti</b>	<p>Il diritto all'indennità di maternità viene di regola rivendicato da parte delle aventi diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite il datore di lavoro (nel caso di lavoratrici dipendenti)</li> <li>• direttamente presso la cassa di compensazione AVS (in caso di lavoratrici indipendenti, donne disoccupate o che presentano un'incapacità lavorativa)</li> </ul> <p>Trascorso il periodo d'indennità, le pretese possono essere fatte valere per un massimo di cinque anni.</p>

Resta riservata la decisione del datore di lavoro di versare un'indennità superiore alla soglia minima prevista per legge.

<sup>1)</sup> Vengono considerati i periodi assicurativi e di attività accumulati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

<sup>2)</sup> Indennità giornaliera: soggetta ai contributi AVS/AI e IPG e, per le lavoratrici dipendenti, ai contributi AD